

Modello Convenzione (mono beneficiario) - 2020

Numero Convenzione 2020-1-IT02-KA107-078488

Convenzione
per un Progetto mono beneficiario nell'ambito del Programma Erasmus+¹
Settore Istruzione Superiore
Attività KA1
Mobilità per l'apprendimento individuale
Convenzione n. 2020-1-IT02-KA107-078488
CUP

La presente Convenzione ('la Convenzione') è conclusa tra le seguenti parti:

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Ente di diritto pubblico
Codice Fiscale nr. 80030350484
N. di registrazione alla Camera di Commercio di Firenze: 431249

con sede legale in:
Palazzo Gerini
Via Michelangelo Buonarroti, 10
50122 Firenze

e sedi operative in:
Via Cesare Lombroso, 6/15
50134 Firenze
e
Via Guidubaldo del Monte, 54
00197 Roma

qui di seguito nominata "l'AN", rappresentata ai fini della firma della presente Convenzione dal Direttore Generale Flaminio Galli, che agisce su delega della Commissione Europea, qui di seguito nominata come "la Commissione".

E

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA
PIAZZA PUGLIATTI 1
98122 MESSINA
Numero OID: E10208315
Codice Erasmus: I MESSINA01

¹ Riferimento al Regolamento (UE) n°1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea N° L347/50 del 20.12.2013.

Natura giuridica ufficiale _____

N. di registrazione alla Camera di Commercio (se applicabile) _____

Codice Fiscale o Partita IVA _____

qui di seguito denominato il "beneficiario", rappresentato ai fini della firma della presente Convenzione da _____ (indicare Funzione, Nome e Cognome).

Le parti di cui sopra

HANNO CONVENUTO

le Condizioni Speciali (di seguito denominate "le Condizioni Speciali ") e i successivi allegati:

- Allegato I Condizioni Generali
- Allegato II Descrizione del Progetto; Budget previsto per il Progetto
- Allegato III Regole finanziarie e contrattuali
- Allegato IV Tariffe applicabili per i contributi unitari
- Allegato V Modelli di accordo tra il beneficiario e i partecipanti

2

che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Le disposizioni di cui alle "Condizioni Speciali" della Convenzione prevalgono su quelle degli Allegati.

Le disposizioni di cui all'Allegato I "Condizioni Generali" prevalgono su quelle degli altri Allegati.

Le disposizioni di cui all'Allegato III prevalgono su quelle di cui agli Allegati II, IV e V

Nell'Allegato II, la sezione relativa al Budget previsto prevale sulla sezione relativa alla Descrizione del Progetto.

CONDIZIONI SPECIALI

Indice

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO I.2 – ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO I.3. – IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE	5
ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO	7
I.4.1 Pagamenti	7
I.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento	7
I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti	7
I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo.....	8
I.4.5 Pagamento del saldo.....	8
I.4.6 Notifica degli importi dovuti.....	9
I.4.7 Pagamenti al beneficiario.....	9
I.4.8 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti	9
I.4.9 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro.....	9
I.4.10 Valuta per i pagamenti.....	9
I.4.11 Data del pagamento	9
I.4.12 Spese per trasferimenti bancari.....	9
I.4.13 Interessi di mora	10
ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI	10
ARTICOLO I.6 –TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI.....	11
I.6.1 Comunicazioni all’Agenzia Nazionale	11
I.6.2 Comunicazione al beneficiario.....	11
ARTICOLO I.7 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI	12
ARTICOLO I.8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL’UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE).....	12
ARTICOLO I.9 – UTILIZZO DI IT TOOLS	12
I.9.1 Mobility Tool+	12
I.9.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto	12
ARTICOLO I.10 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO.....	13
ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL’UNIONE	13

ARTICOLO I.12 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI	13
ARTICOLO I.13 - VARIAZIONI ALLA CONVENZIONE SENZA EMENDAMENTO	14
ARTICOLO I.14- DISPOSIZIONI ULTERIORI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE.....	14
ARTICOLO I.15 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE.....	15
I.15.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica	15
I.15.2 Comunicazioni a mezzo Pec	15
I.15.3 Sottoscrizione con firma digitale	15
I.15.4 CUP	15
ARTICOLO I.16 - DEROGHE SPECIFICHE ALL'ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI	16
FIRME.....	19

ARTICOLO I.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- I.1.1** L'AN ha deciso di assegnare una sovvenzione, secondo i termini e le condizioni stabilite nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali e negli altri Allegati alla Convenzione, per il Progetto (di seguito denominato "il Progetto") nell'ambito del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1 - Mobilità per l'apprendimento individuale, come descritto nell'Allegato II.
- I.1.2** Con la firma della Convenzione, il beneficiario accetta, sotto la propria responsabilità, la sovvenzione e si impegna a realizzare il Progetto.
- I.1.3** Il beneficiario dichiara di rispettare i principi di cui alla ECHE/Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore.

ARTICOLO I.2 - ENTRATA IN VIGORE E PERIODO DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

- I.2.1** La Convenzione entra in vigore alla data in cui l'ultima parte firma.
- I.2.2** Il Progetto ha una durata di **36 mesi** e inizia a partire da **01/08/2020** e termina il **31/07/2023**.

ARTICOLO I.3. - IMPORTO MASSIMO E FORMA DELLA SOVVENZIONE

- I.3.1** L'importo massimo della sovvenzione è di **Euro 314.040,00**
- I.3.2** In accordo con il budget approvato specificato nell'Allegato II, e con i costi eleggibili e le regole finanziarie di cui all'Allegato III, la sovvenzione prende la forma di:
- a) il rimborso dei costi eleggibili dell'azione (rimborso dei costi eleggibili), i quali sono:
 - i) effettivamente sostenuti
 - ii) dichiarati sulla base di contributi unitari
 - iii) rimborso dei costi dichiarati su base forfetaria: **non applicabile**
 - iv) rimborso dei costi dichiarati su base di tasso fisso: **non applicabile**
 - v) rimborso dei costi dichiarati in base alle prassi consuete di contabilità analitica del partner: **non applicabile**
 - b) contributi unitari: **non applicabile**;
 - c) contributo forfetario: **non applicabile**;
 - d) contributo a tasso fisso: **non applicabile**;
 - e) finanziamento non collegato ai costi: **non applicabile**.

1.3.3 Trasferimenti di Budget senza emendamento

Il beneficiario è autorizzato a trasferire i fondi tra le diverse categorie di budget attraverso una modifica del budget previsto e delle relative attività descritte nell'Allegato II, senza una richiesta di emendamento alla Convenzione ai sensi dell'Articolo II.13, a condizione che:

- il Progetto venga realizzato in accordo con la candidatura approvata e gli obiettivi generali descritti nell'Allegato II

- e nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) i fondi possono essere utilizzati per cooperare solo con i Paesi Partner elencati nell'Allegato II e, in nessun caso, sarà possibile trasferire i fondi da una qualsiasi categoria di budget al Supporto Organizzativo o tra i Paesi Partner;
- b) al beneficiario è consentito trasferire fino al 50% dei fondi assegnati per il supporto organizzativo al supporto individuale, al viaggio e al supporto per bisogni speciali per la mobilità degli studenti (per studio e tirocinio) e/o per la mobilità del personale;
- c) al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi assegnati per il supporto individuale al viaggio, e viceversa. Questo è possibile sia nell'ambito della stessa tipologia di mobilità che tra la mobilità degli studenti (per studio e per tirocinio) e la mobilità dello staff, purché i fondi continuino ad essere utilizzati nell'ambito della cooperazione con lo stesso Paese Partner;
- d) al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi assegnati per il viaggio e il supporto individuale per la mobilità dello staff al viaggio e al supporto individuale per la mobilità degli studenti (per studio e per tirocinio) previsti per lo stesso Paese Partner e viceversa;
- e) al beneficiario è consentito trasferire fino al 100% dei fondi assegnati per il viaggio e il supporto individuale per la mobilità dello staff per docenza al viaggio e al supporto individuale per la mobilità dello staff per formazione previsti per lo stesso Paese Partner e viceversa;
- f) all'interno dello stesso Paese Partner il beneficiario è autorizzato a modificare la direzione dei flussi di mobilità a condizione che la tipologia e la direzione della mobilità sia eleggibile con quello specifico Paese Partner. L'insieme di tutti questi trasferimenti non può superare il 40% del totale della sovvenzione assegnata per il Progetto e indicata nell'Allegato II;
- g) nel caso di mobilità con paesi delle regioni 6, 7, 8, 9, 10 e 11, non è possibile trasferire fondi tra flussi incoming e flussi outgoing a favore della mobilità degli studenti outgoing di breve, primo e secondo ciclo. In questi paesi non è possibile nemmeno trasferire fondi dalla mobilità dello staff, o dalla mobilità degli studenti di terzo ciclo, a favore delle mobilità degli studenti di breve, primo e secondo ciclo e viceversa;

ARTICOLO I.4 – RENDICONTAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

In merito alla rendicontazione e ai pagamenti si applicano le seguenti disposizioni.

I.4.1 Pagamenti

L'AN deve effettuare i seguenti pagamenti al beneficiario:

- un primo prefinanziamento;
- un ulteriore prefinanziamento sulla base della richiesta di un ulteriore prefinanziamento di cui all'Articolo I.4.3;
- un pagamento del saldo, sulla base della richiesta di pagamento del saldo di cui all'Articolo I.4.4.

I.4.2 Pagamento del primo prefinanziamento

Il prefinanziamento è destinato a fornire al beneficiario un fondo di tesoreria.

Il prefinanziamento rimane di proprietà dell'AN fino al pagamento del saldo.

Entro 30 giorni di calendario dall'entrata in vigore della Convenzione, l'AN dovrà versare al beneficiario un prefinanziamento pari a **Euro 251.232,00**, corrispondente all'80% dell'importo massimo della sovvenzione di cui all'Articolo I.3.1, a meno che non si applichi l'articolo II.24

I.4.3 Rapporti intermedi e ulteriori prefinanziamenti

Entro il **25 febbraio 2022** il beneficiario deve compilare un Rapporto intermedio sullo stato di realizzazione/implementazione del Progetto, relativo al periodo compreso tra la data di inizio dell'attuazione del Progetto, specificata nell'Articolo I.2.2, e la data di presentazione del rapporto stesso.

Laddove il Rapporto Intermedio dimostri che il beneficiario ha utilizzato almeno il 70% del primo prefinanziamento ricevuto, il Rapporto Intermedio verrà considerato come richiesta di pagamento di un ulteriore prefinanziamento e dovrà specificare l'ammontare richiesto fino a **Euro 62.808,00** corrispondente al 20% dell'importo massimo della sovvenzione indicato nell'Articolo I.3.1.

Laddove il Rapporto Intermedio dimostri che sia stato utilizzato meno del 70% del primo prefinanziamento ricevuto, il beneficiario deve presentare un ulteriore Rapporto Intermedio una volta che almeno il 70% dell'ammontare del primo prefinanziamento pagato è stato utilizzato, che sarà considerato come richiesta di pagamento del secondo prefinanziamento e dovrà specificare l'ammontare richiesto fino a **Euro 62.808,00** corrispondente al 20% dell'importo massimo della sovvenzione indicato nell'Articolo I.3.1.

Fatti salvi gli Articoli II.24.1 e II.24.2 ed a seguito dell'approvazione del Rapporto Intermedio da parte dell'AN, quest'ultima pagherà al beneficiario il secondo prefinanziamento entro 60 giorni di calendario dal ricevimento del Rapporto Intermedio.

Qualora dal primo Rapporto Intermedio emerga che il beneficiario non è in grado di utilizzare l'importo massimo della sovvenzione indicato nell'Articolo I.3.1 entro il periodo contrattuale

definito all'Articolo I.2.2, l'AN effettuerà di conseguenza un emendamento riducendo l'importo massimo della sovvenzione e, nel caso in cui l'importo massimo della sovvenzione ridotto è inferiore all'importo del prefinanziamento erogato al beneficiario fino a tale data, ai sensi dell'Articolo II.26, l'AN richiederà al beneficiario il rimborso dell'importo del prefinanziamento erogato in eccesso.

I.4.4 Rapporto finale e richiesta del pagamento del saldo

Entro 60 giorni di calendario dalla data di conclusione del Progetto di cui all'Articolo I.2.2, il beneficiario deve compilare un Rapporto Finale sulla realizzazione del Progetto e, se del caso, caricare tutti i risultati sulla Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del progetto come specificato all'Articolo I.9.2. Tale rapporto dovrà contenere le informazioni necessarie a giustificare l'importo richiesto sulla base dei contributi unitari, laddove la sovvenzione abbia assunto forma di rimborso di contributi unitari, o dei costi ammissibili effettivamente sostenuti, a norma dell'Allegato III.

Il rapporto finale è considerato come la richiesta da parte del beneficiario del pagamento del saldo.

Il beneficiario deve dichiarare che le informazioni fornite nella richiesta di pagamento del saldo siano complete, attendibili e veritiere. Il Rapporto finale deve, inoltre, attestare che i costi sostenuti possano essere considerati ammissibili in conformità alla Convenzione e che la richiesta di pagamento sia supportata da idonei documenti giustificativi, che dovranno essere prodotti in sede di controlli o audit, come indicato all'Articolo II.27.

I.4.5 Pagamento del saldo

Il pagamento del saldo è destinato a rimborsare oppure a coprire la rimanente parte dei costi ammissibili sostenuti dal beneficiario per la realizzazione del Progetto.

L'AN determina l'importo dovuto a titolo di saldo detraendo l'importo totale del prefinanziamento già erogato dall'importo finale della sovvenzione determinato a norma dell'Articolo II.25.

Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia superiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25, il pagamento del saldo assume la forma di una richiesta di rimborso, come previsto dall'Articolo II.26.

Qualora l'importo totale dei pagamenti effettuati sia inferiore all'importo finale della sovvenzione, determinato a norma dell'Articolo II.25, l'AN dovrà pagare il saldo entro 60 giorni di calendario dalla data di ricevimento dei documenti di cui all'Articolo I.4.4, a meno che non si applichino gli Articoli II.24.1 o II.24.2.

Il pagamento è soggetto all'approvazione della richiesta di pagamento del saldo e dei documenti di accompagnamento. La loro approvazione non comporta il riconoscimento della regolarità, autenticità, completezza e correttezza delle dichiarazioni e delle informazioni in esso contenute.

L'importo da pagare può, tuttavia, essere compensato, senza il consenso del beneficiario, con qualsiasi altra somma dovuta dal beneficiario all'AN, fino all'importo massimo della sovvenzione.

I.4.6 Notifica degli importi dovuti

L'AN deve inviare una notifica formale al beneficiario:

- a) informandolo dell'importo dovuto; e
- b) specificando se la notifica riguarda il pagamento di un ulteriore prefinanziamento o del pagamento del saldo.

Per il pagamento del saldo l'AN deve inoltre specificare l'importo finale della sovvenzione determinato in conformità all'Articolo II.25.

I.4.7 Pagamenti al beneficiario

L'AN deve effettuare i pagamenti a favore del beneficiario.

I pagamenti effettuati a favore del beneficiario sollevano l'AN dai propri obblighi di pagamento.

I.4.8 Lingua utilizzata per richiedere pagamenti e rapporti

Il beneficiario è tenuto a presentare tutte le richieste di pagamento e i rapporti, intermedio e finale, in lingua italiana.

I.4.9 Valuta per le richieste di pagamento e conversione in Euro

La richiesta di pagamento deve essere redatta in Euro.

Qualsiasi conversione in euro di costi sostenuti in altre valute deve essere effettuata dal beneficiario al tasso di cambio mensile stabilito dalla Commissione e pubblicato sul sito Internet², applicabile il giorno in cui la Convenzione è firmata dall'ultima delle due parti.

9

I.4.10 Valuta per i pagamenti

L'AN deve effettuare i pagamenti in Euro.

I.4.11 Data del pagamento

I pagamenti dell'AN si considerano effettuati alla data in cui vengono addebitati sul suo conto corrente a meno che la legislazione nazionale non disponga diversamente.

I.4.12 Spese per trasferimenti bancari

Per le spese relative ai trasferimenti bancari si applicano le seguenti regole:

² http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

- a) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca dell'AN sono a carico dell'AN;
- b) le commissioni bancarie applicate sui bonifici dalla banca del beneficiario sono a carico del beneficiario;
- c) tutte le spese relative a bonifici rieseguiti per responsabilità di una delle parti sono a carico della parte che ha causato la riesecuzione del trasferimento.

I.4.13 Interessi di mora

Se l'AN non paga entro il termine previsto per il pagamento, il beneficiario ha diritto agli interessi di mora. Il tasso di interesse passivo è determinato in base alle disposizioni legislative nazionali applicabili alla Convenzione o alle regole dell'AN. In assenza di tali disposizioni, gli interessi da pagare sono determinati in base al tasso applicato dalla Banca Centrale Europea per le principali operazioni di rifinanziamento in euro ("tasso di riferimento"), più tre punti e mezzo. Il tasso di riferimento è il tasso in vigore il primo giorno del mese in cui il termine di pagamento scade, così come pubblicato nella serie C della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La sospensione del termine di pagamento ai sensi dell'Articolo II.24.2 o del pagamento da parte della AN a norma dell'Articolo II.24.1 non possono essere considerati ritardo di pagamento.

Gli interessi di mora sono dovuti per il periodo che intercorre tra il giorno successivo alla data di scadenza del termine di pagamento e la data del pagamento effettivo (inclusa) come stabilito dall'Articolo I.4.11. L'AN non considera gli interessi passivi nel determinare l'importo finale della sovvenzione ai sensi dell'Articolo II. 25.

In deroga al primo comma, qualora gli interessi calcolati risultino pari o inferiori a Euro 200, essi saranno versati al beneficiario soltanto previa richiesta presentata entro due mesi dalla data di accredito del pagamento ricevuto in ritardo.

ARTICOLO I.5 - CONTO CORRENTE BANCARIO PER I PAGAMENTI

Tutti i pagamenti saranno effettuati sul conto corrente del beneficiario le cui coordinate sono di seguito riportate:

Nome della banca: _____

Denominazione esatta del titolare del conto: _____

Numero completo del conto di Tesoreria Unica (se applicabile)*: _____

Codice IBAN: _____

*I beneficiari pubblici assoggettati al sistema di Tesoreria Unica sono obbligati a comunicare anche il numero di conto di Tesoreria Unica.

ARTICOLO I.6 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

In conformità all'Articolo II.7, il responsabile del trattamento dei dati è

Capo dell'Unità B4
Direzione B - Gioventù, Istruzione e Erasmus+
Direzione Generale Istruzione, Gioventù, Sport e Cultura
Commissione Europea
B-1049 Bruxelles
Belgio

I.6.1 Comunicazioni all'Agenzia Nazionale

Qualsiasi comunicazione del beneficiario destinata all'Agenzia deve essere inviata al seguente indirizzo:

Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire
Via Cesare Lombroso 6/15
50134 Firenze
erasmus_plus@pec.it

I.6.2 Comunicazione al beneficiario

Le comunicazioni ufficiali da parte dell'Agenzia al beneficiario saranno inviate al seguente indirizzo:

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA
PIAZZA PUGLIATTI 1
98122 MESSINA

Indirizzo Posta PEC:

L'Agenzia Nazionale potrà trasmettere documenti, note informative e le informazioni relative ai pagamenti effettuati attraverso il sistema di scambio elettronico sviluppato dall'AN, disponibile alla pagina web www.erasmusplus.it/servizi e al quale si accede utilizzando le credenziali riservate (login e la password) comunicate nella lettera di attribuzione. In questo caso, il secondo comma dell'Articolo II.3.1 e il secondo comma dell'Articolo II.3.2 non si applicano.

ARTICOLO I.7 - PROTEZIONE E SICUREZZA DEI PARTECIPANTI

Il beneficiario deve porre in essere procedure efficaci e sistemi volti a garantire la sicurezza e la tutela dei partecipanti al Progetto.

Il beneficiario deve garantire una adeguata copertura assicurativa ai partecipanti coinvolti in attività di mobilità.

ARTICOLO I.8 - ULTERIORI DISPOSIZIONI SULL'UTILIZZO DEI RISULTATI (INCLUSI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE)

In aggiunta alla disposizione di cui all'Articolo II.9.3, qualora il beneficiario produca materiali didattici nell'ambito dell'implementazione del Progetto, tali materiali dovranno essere resi disponibili attraverso Internet, gratuitamente e nella forma di open licenses³.

ARTICOLO I.9 - UTILIZZO DI IT TOOLS

I.9.1 Mobility Tool+

Il beneficiario è tenuto ad utilizzare la piattaforma web Mobility Tool+ per registrare tutte le informazioni relative alle attività di mobilità realizzate nell'ambito del Progetto, incluse quelle non finanziate da contributi dell'UE (*zero-grant*) e per redigere e trasmettere il Rapporto Intermedio (se disponibile nel Mobility Tool+ e per i casi di cui all'Articolo I.4.3) ed il Rapporto Finale.

Per ogni attività di mobilità realizzata nell'ambito del Progetto, il beneficiario deve riportare nel Mobility Tool+ la data di inizio e di fine, il luogo di origine e quello di svolgimento.

Almeno una volta al mese nel corso del progetto di mobilità, il beneficiario deve inserire e aggiornare qualsiasi nuova informazione riguardante i partecipanti e le attività di mobilità.

I.9.2 Piattaforma Erasmus+ dei Risultati del Progetto

Il beneficiario può utilizzare la Piattaforma Erasmus+ per la disseminazione dei risultati del Progetto (<http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects>) in conformità con le istruzioni fornite sul sito, per diffondere i risultati del Progetto.

~~~~~  
<sup>3</sup>Open licenses - un modo attraverso cui il proprietario di un lavoro permette ad altri di poter utilizzare la risorsa. Una licenza è associata ad ogni risorsa. Vi sono diverse licenze aperte a seconda della misura dei permessi concessi o delle limitazioni imposte e il beneficiario è libero di scegliere la licenza specifica da applicare al suo lavoro. Una licenza aperta deve essere associata ad ogni risorsa prodotta. Una licenza aperta non va intesa come un trasferimento di diritti d'autore o di diritti di proprietà intellettuale (IPR).

## ARTICOLO I.10 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SUL SUBAPPALTO

In deroga, le disposizioni di cui ai punti (c) e (d) dell'Articolo II.11.1 non si applicano.

## ARTICOLO I.11 - DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE SULLA VISIBILITÀ DEL FINANZIAMENTO DELL'UNIONE

Fatto salvo l'Articolo II.8, in qualsiasi comunicazione o materiale informativo, compresi siti web e social media, il beneficiario deve riportare che il Progetto beneficia del finanziamento del Programma Erasmus+. Le linee guida per il beneficiario e altre terze parti sono disponibili all'indirizzo [http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity\\_en](http://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/visual-identity_en)

## ARTICOLO I.12 - SUPPORTO AI PARTECIPANTI

Qualora l'attuazione del Progetto richieda la liquidazione di un sostegno finanziario ai partecipanti, il beneficiario è tenuto a fornire tale supporto nel rispetto delle condizioni di cui agli Allegati II e V (se applicabile), i quali devono contenere almeno:

- a) l'importo massimo del sostegno finanziario, che non deve superare Euro 60.000 per partecipante;
- b) i criteri per determinare l'importo esatto del sostegno finanziario;
- c) le attività per le quali il partecipante può ricevere il sostegno finanziario, sulla base di un elenco stabilito;
- d) la definizione dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono beneficiare del sostegno finanziario;
- e) i criteri stabiliti per fornire il sostegno finanziario.

Il beneficiario deve gestire l'intero budget per la mobilità tra i Paesi del Programma e i Paesi Partner considerando tutti i costi connessi sia alla mobilità in entrata che in uscita degli studenti e del personale.

Se il partecipante riceve un altro supporto finanziario oltre ai fondi comunitari Erasmus+, le informazioni riguardanti tale sostegno possono essere incluse nell'accordo finanziario con il partecipante secondo le istruzioni fornite nel modello di accordo da firmare con il partecipante.

In conformità ai documenti forniti nell'Allegato V, il beneficiario deve:

- trasferire per intero ai partecipanti alla mobilità il sostegno finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio e supporto individuale ai partecipanti alle attività di mobilità, applicando i massimali dei contributi unitari indicati nell'Allegato IV;
- **oppure** fornire ai partecipanti alla mobilità il supporto finanziario per le seguenti categorie di budget: viaggio e supporto individuale sotto forma di fornitura del servizio richiesto inerente tali categorie di budget. In questo caso, il beneficiario deve assicurare che il servizio

offerto per il viaggio e il soggiorno soddisfino gli standard di qualità e di sicurezza necessari. Questa opzione è consentita solo per il viaggio degli studenti e per le attività di mobilità del personale.

Il beneficiario può scegliere di combinare le due opzioni di cui al paragrafo precedente, garantendo un trattamento equo e paritario a tutti i partecipanti. In tal caso le condizioni applicabili a ciascuna opzione dovranno essere applicate alle categorie di budget a cui la relativa opzione si riferisce.

### ARTICOLO I.13 - VARIAZIONI ALLA CONVENZIONE SENZA EMENDAMENTO

Il beneficiario può modificare la Convenzione senza richiedere un emendamento, nelle seguenti situazioni:

- a) il finanziamento per un determinato insieme di flussi di mobilità con un Paese Partner è concesso per un dato numero di partecipanti, come specificato nell'Allegato II. Il beneficiario è libero di impostare la durata delle mobilità, purché siano rispettate la durata minima e la durata massima indicate nella Guida del Programma, e gli eventuali criteri secondari pubblicati dall'AN;
- b) all'interno di un dato insieme di flussi di mobilità con un Paese Partner, il beneficiario può organizzare le mobilità per un numero diverso di partecipanti da quelli specificati nell'Allegato II, a condizione che siano rispettate la durata minima e la durata massima indicate nella Guida del Programma, e gli eventuali criteri secondari pubblicati dall'AN.
- c) all'interno di un dato insieme di flussi di mobilità con un Paese Partner, il beneficiario può organizzare mobilità per una diversa tipologia di attività rispetto a quanto specificato nell'Allegato II, a condizione che questo tipo di mobilità sia eleggibile per quel Paese Partner. In particolare, nel caso di mobilità con paesi appartenenti alle regioni 6, 7, 8, 9, 10 e 11, è possibile organizzare mobilità studenti outgoing per il breve, primo e secondo ciclo, se e solo se, tali livelli di studio erano stati precedentemente previsti per la mobilità degli studenti per studio e tirocinio;
- d) nel caso ci siano variazioni relative alle organizzazioni non accademiche per il tirocinio o per la mobilità dello staff, non è necessario un emendamento, tuttavia il beneficiario dovrà indicarle nel Mobility Tool+ prima che le mobilità abbiano inizio.

### ARTICOLO I.14- DISPOSIZIONI ULTERIORI PER MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

L'AN e la Commissione monitoreranno la corretta attuazione della Carta Erasmus per l'Istruzione Superiore da parte del beneficiario e il rispetto degli impegni di qualità definiti nei loro accordi interistituzionali.

Nel caso in cui il monitoraggio rilevi debolezze, il beneficiario stabilirà e implementerà un piano d'azione entro i tempi indicati dall'AN o dalla Commissione. In assenza di adeguate e tempestive azioni di rimedio da parte del beneficiario, l'AN potrà suggerire alla Commissione Europea di

sospendere o revocare la Carta Erasmus per l'Istruzione superiore in conformità con le disposizioni della Carta.

## ARTICOLO I.15 - ULTERIORI DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE NAZIONALE

### I.15.1 Pagamenti attraverso girofondi tra conti di Tesoreria Unica

Ai fini dell'attuazione dell'art. 7 commi 33-34 del decreto legge n. 95/2012, e dell'art. 35 commi 8-13 del decreto legge n. 1/2012, i pagamenti a favore di istituti pubblici sottoposti a regime di Tesoreria Unica saranno eseguiti attraverso la procedura del girofondo tra conti di tesoreria unica.

### I.15.2 Comunicazioni a mezzo Pec

In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e s.m.i., nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico lo scambio di atti e documenti tra le parti dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso posta PEC.

### I.15.3 Sottoscrizione con firma digitale

Considerato l'art 6 del Decreto legge sviluppo bis (Decreto legislativo n. 179/2012 così come modificato dalla legge di conversione 221/2012), nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti, pena la nullità dello stesso.

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del Progetto, anche nel caso in cui il beneficiario abbia una natura giuridica diversa da quella di ente pubblico, la presente Convenzione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da entrambe le parti.

### I.15.4 CUP

In base a quanto previsto dall' art. 11, L. n. 3/2003 e dalla delibera CIPE n. 143/2002 e successive modifiche e integrazioni, la richiesta e il successivo utilizzo di un CUP (Codice Unico di Progetto) sono **sempre obbligatori** nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari.

Il CUP deve essere richiesto direttamente al CIPE da tutti i soggetti pubblici beneficiari di un finanziamento Erasmus+ nel caso di progetti e attività finanziati con fondi comunitari. Inoltre, allo stesso modo, deve essere richiesto anche dai soggetti privati beneficiari Erasmus+ che svolgono servizi di interesse pubblico quindi equiparati a organismi di diritto pubblico secondo quanto stabilito dalla Direttiva 2004/18/CE (art. 1 comma 9). Per "organismo di diritto pubblico" s'intende qualsiasi organismo: a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale, b) dotato di personalità giuridica, e c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei

quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

## ARTICOLO I.16 – DEROGHE SPECIFICHE ALL’ALLEGATO I CONDIZIONI GENERALI

1. Ai fini della presente Convenzione, nell’Allegato I Condizioni Generali, il termine “La Commissione” deve essere letto come “l’AN”, il termine “azione” deve essere letto come “Progetto” e il termine “costi unitari” deve essere letto come “contributi unitari” salvo diversa disposizione.

Ai fini della presente Convenzione, nell’Allegato I Condizioni Generali, il termine “rendiconti finanziari” deve essere letto come “sezione finanziaria del rapporto” salvo diversa disposizione.

All’articolo II.4.1, articolo II.8.2, articolo II.27.1, articolo II.27.3, al primo paragrafo dell’articolo II.27.4, al primo paragrafo dell’articolo II.27.8. e all’articolo II.27.9 il riferimento “la Commissione” deve essere letto come “l’AN e la Commissione”.

All’articolo II.12 il termine “sostegno finanziario” deve essere letto come “sostegno” e il termine “terze parti” deve essere letto come “partecipanti”.

2. Ai fini della presente Convenzione, i seguenti articoli dell’Allegato I “Condizioni Generali” non sono applicabili: articolo II.2 lettera (d) punto (ii), articolo II.12.2, articolo II.13.4, articolo II.18.3, articolo II.19.2, articolo II.19.3, articolo II.20.3, articolo II.21, articolo II.25.3 lettera (a) punto (ii) e articolo II.27.7.

Ai fini della presente Convenzione, il termine “ente affiliato”, “pagamento intermedio”, “somma forfettaria”, “tasso fisso” non si applicano quando citate nelle Condizioni Generali.

3. L’articolo II.7.1 deve essere letto come segue:

### ***“II.7.1 Trattamento dei dati personali da parte dell’AN e della Commissione”***

Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione devono essere trattati dall’AN e dalla Commissione in accordo al Regolamento (EU) N° 2018/1725 <sup>4</sup>

I dati in questione devono essere trattati dal responsabile del trattamento dei dati indicato all’articolo I.6. ai soli fini dell’attuazione, della gestione e del controllo della Convenzione o per proteggere gli interessi finanziari dell’Unione europea, attraverso controlli, audit e indagini ai sensi dell’articolo II.27,

I beneficiari hanno il diritto di accedere, rettificare o cancellare i propri dati personali, il diritto di limitare o, dove applicabile, il diritto di trasferirli o di opporsi al loro trattamento conformemente al regolamento (EU) N° 2018/1725. I beneficiari potranno rivolgere eventuali

<sup>4</sup> Regolamento (EU) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 o concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, delle agenzie e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, che abroga il Regolamento (EC) No 45/2001 e la direttiva No 1247/2002/EC.

richieste, relative al trattamento dei propri dati personali, al responsabile del trattamento dei dati indicato all'Articolo I.6.

I beneficiari hanno il diritto di rivolgersi in qualsiasi momento al Garante Europeo per la protezione dei dati”.

4. All'Articolo II.9.3, il titolo e la lettera (a) del primo comma devono essere letti come segue:

**“II.9.3 Diritti di utilizzo dei risultati e dei diritti preesistenti da parte dell'AN e dell'Unione”**

Il beneficiario concede all'AN e all'Unione il diritto di utilizzare i risultati del Progetto per le seguenti finalità:

- a. per finalità proprie, in particolare per l'utilizzo di tali risultati da parte di persone che lavorano per l'AN, per le istituzioni europee, per le agenzie e organismi e istituzioni degli Stati membri, nonché copia e riproduzione integrale o parziale in numero illimitato di copie”.

Per il resto di questo Articolo, i riferimenti all'“Unione” devono essere letti come riferimento “all'AN e/o all'Unione”

5. Il secondo comma dell'Articolo II.10.1 deve essere letto come segue:

“Il beneficiario deve garantire che l'AN, la Commissione, la Corte dei Conti Europea e l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) possano esercitare i loro diritti secondo l'Articolo II.27 anche nei confronti dei contraenti del beneficiario.”

6. L'Articolo II.18 deve essere letto come segue:

**“II.18.1** La Convenzione è disciplinata dalla legislazione Italiana.

**II.18.2** Il Foro competente, stabilito a norma della legislazione nazionale applicabile, ha giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l'AN e il beneficiario riguardante l'interpretazione, l'applicazione o la validità della Convenzione, se non componibili mediante negoziato.

Un'azione legale può essere intentata contro un atto dell'AN entro 60 giorni davanti al Tribunale di Firenze in conformità al Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo).”

7. L'Articolo II.19.1 deve essere letto come segue:

“Le condizioni per l'ammissibilità dei costi sono definite alla sezione I.1 e II.1 dell'Allegato III”.

8. L'Articolo II.20.1 deve essere letto come segue:

“Le condizioni per il rimborso dei costi e contributi sono definite nella sezione I.2 e II.2 dell'Allegato III”.

9. Articolo II.20.2 deve essere letto come segue:

“Le condizioni inerenti la documentazione giustificativa a supporto dei costi e dei contributi dichiarati sono definite nella sezione I.2 e II.2 dell’Allegato III”.

10. Il primo comma dell’Articolo II.22 deve essere letto come segue:

“Al beneficiario è consentito adeguare il budget previsto di cui all’Allegato II, attraverso trasferimenti tra le diverse categorie di budget, se il Progetto è implementato come descritto all’Allegato II. Questi adeguamenti non richiedono un emendamento alla Convenzione ai sensi dell’Articolo II.13, nel rispetto delle condizioni dell’Articolo I.3.3.”

11. L’Articolo II.23 (b) deve essere letto come segue:

“b) omette di presentare tale richiesta entro 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento del sollecito scritto inviato dall’AN.”

12. Il primo comma dell’Articolo II.24.1.3 deve essere letto come segue:

“Durante il periodo di sospensione dei pagamenti il beneficiario non ha il diritto di presentare alcuna richiesta di pagamento e documenti giustificativi di cui agli Articoli I.4.3 e I.4.4.”

13. L’Articolo II.25.1 (b) deve essere letto come segue:

**“II.25.1 Fase 1 Applicazione del tasso di rimborso ai costi ammissibili e aggiunta del finanziamento non collegato a costi, unità, contributi a tasso fisso e forfetari”**

(b) Se, ai sensi dell’Articolo I.3.2 (a), (ii) fino (v) la sovvenzione assume la forma di rimborso dei costi unitari ammissibili, dei costi forfetari o dei contributi a tasso fisso, il tasso di rimborso specificato in tale articolo è applicato a quei costi ammissibili così come approvati dalla Commissione per le corrispondenti categorie di costi, beneficiari ed enti affiliati.

14. Il secondo comma dell’Articolo II.25.4 deve essere letto come segue:

“L’importo della riduzione sarà proporzionale al grado in cui il Progetto sia stato realizzato in maniera insoddisfacente o alla gravità della violazione come previsto nella sezione IV dell’Allegato III.”

15. Il terzo paragrafo dell’Articolo II.26.2 deve essere letto come segue:

“Se alla data indicata nella nota di debito il rimborso non è ancora stato effettuato, l’AN recupererà l’importo dovuto:

a) mediante compensazione, senza il consenso preliminare del beneficiario, con eventuali altri importi dovuti al beneficiario dall’AN (“compensazione”);

In circostanze eccezionali, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, l’AN può procedere alla compensazione prima della scadenza del termine.

Contro tale compensazione può essere proposto un ricorso dinanzi al Tribunale competente, a norma dell’Articolo II.18.2;

- b) mediante escussione della garanzia finanziaria, ove previsto, a norma dell'Articolo I.4.2 ("attingendo alla garanzia finanziaria");
- c) mediante avvio di un'azione legale come stabilito all'Articolo II.18.2 oppure nelle Condizioni Speciali."

16. Il terzo paragrafo dell'Articolo II.27.2 deve essere letto come segue:

"I termini di cui al primo e al secondo comma si intendono prorogati qualora la legislazione nazionale preveda tempi più lunghi o qualora siano in corso audit, ricorsi, contenziosi, recupero di crediti inerenti la sovvenzione, compresi i casi di cui all'Articolo II.27.7. In tali casi il beneficiario deve conservare la documentazione fino alla conclusione dell'audit, del ricorso, del contenzioso o del recupero del credito in questione"

17. L'Articolo II.27.3 deve essere letto come segue:

"Il beneficiario deve fornire tutte le informazioni, anche quelle su supporto elettronico, richieste dall'AN o dalla Commissione o da qualsiasi altro organismo esterno alla Commissione.

Se il beneficiario non ottempera agli obblighi stabiliti al primo comma, l'AN può considerare:

- a) inammissibile ogni costo non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario;
- b) indebito ogni contributo unitario, forfettario o a tasso fisso non sufficientemente giustificato dalle informazioni fornite dal beneficiario."

## FIRME

firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i.

**Per il beneficiario**

**Il Rappresentante Legale**

\_\_\_\_\_

**Per l'AN**

**Il Direttore Generale  
Dott. Flaminio Galli**